

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 luglio 2007, n. 0209/ Pres.

Regolamento concernente criteri, procedure e modalità per la concessione di contributi ai Comuni per la valorizzazione della vocazione turistica di Aquileia e dei siti archeologici contigui, ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, della legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 e successive modifiche.

Modifiche e integrazioni approvate da:

L.R. 15/2020, art. 2, c. 25 (B.U.R. 10/8/2020, S.O. n. 28).

L.R. 22/2020, art. 2, c. 8 (B.U.R. 11/11/2020, S.O. n. 37).

Art. 1	Finalità
Art. 2	Soggetti beneficiari
Art. 3	Iniziative ammissibili a contributo
Art. 4	Modalità di presentazione delle domande
Art. 5	Criteri di priorità
Art. 6	Intensità e limiti di contributo
Art. 7	Spese ammissibili
Art. 8	Modalità di assegnazione dei contributi
Art. 9	Modalità di concessione dei contributi
Art. 10	Modalità di liquidazione e di erogazione dei contributi
Art. 11	Rendicontazione della spesa
Art. 12	Disposizioni transitorie
Art. 13	Rinvio
Art. 14	Rinvio dinamico
Art. 15	Entrata in vigore

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, della legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 (Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area), di seguito denominata legge, i criteri, le procedure e le modalità per la concessione di contributi ai Comuni per la valorizzazione della vocazione turistica di Aquileia e dei siti archeologici contigui, attraverso la realizzazione e la manutenzione di forme di fruizione turistica compatibili con la valenza culturale dei siti, con particolare riferimento alla cura delle aree circostanti i siti archeologici e per il rinnovo della segnaletica turistica dei siti stessi.

Art. 2
(Soggetti beneficiari)

1. Sono soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento i Comuni dell'area comprendente il sito archeologico di Aquileia e i siti archeologici contigui.

Art. 3
(Iniziativa ammissibili a contributo)

1. Sono ammissibili a contributo le iniziative dirette alla realizzazione e manutenzione di forme di fruizione turistica compatibili con la valenza culturale dei siti archeologici di Aquileia e dei comuni contigui e finalizzate alla valorizzazione della vocazione turistica dell'area medesima.

2. Le iniziative di cui al comma 1 comprendono, in particolare, le seguenti tipologie:

- a) realizzazione, ammodernamento, ampliamento, sistemazione, manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria di marciapiedi, percorsi pedonali, piste ciclabili, parcheggi, spazi verdi attrezzati, impianti di illuminazione, arredi urbani e manufatti strettamente connessi o complementari localizzati su aree circostanti i siti archeologici;
- b) realizzazione, ammodernamento, ampliamento, sistemazione, manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria, comprensiva della pulizia, di servizi di utilità collettiva situati su aree circostanti i siti archeologici, con particolare riferimento ai servizi igienico-sanitari ubicati sulle medesime aree;
- c) manutenzione ordinaria, comprensiva della pulizia, delle aree circostanti i siti archeologici, nonché dei locali e relativi spazi esterni destinati a ufficio di informazione e accoglienza turistica;
- d) installazione o rinnovo di segnaletica turistica su spazi ed aree in disponibilità dei Comuni;
- e) acquisto di attrezzature e materiali tecnologici finalizzati ad una migliore fruizione turistica dei siti archeologici, quali audioguide e attrezzature per la visualizzazione dei percorsi virtuali.

3. L'Agenzia per lo sviluppo del turismo, denominata Turismo Friuli Venezia Giulia, nell'esercizio delle proprie competenze, di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e, in particolare, nell'ambito dell'attività di coordinamento dello sviluppo del sistema turistico del territorio e dell'offerta turistica regionale, nonché dell'attività di promozione dell'immagine complessiva della regione, esprime parere in merito alle tipologie di segnaletica turistica, di attrezzature e di materiali tecnologici di cui al comma 2, lettere d) ed e).

Art. 4

(Modalità di presentazione delle domande)

1. I soggetti beneficiari presentano domanda di contributo alla Direzione centrale attività produttive dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno.^{1 2}

2. Nell'ipotesi di più iniziative ammissibili a contributo ai sensi dell'articolo 3, i soggetti beneficiari presentano più domande, ciascuna delle quali riferita a una singola tipologia di iniziativa.

3. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, recante l'indicazione del contributo richiesto e della tipologia di iniziativa da realizzare, è corredata della seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa dell'iniziativa da realizzare, comprensiva del riferimento alle procedure, autorizzazioni e altri titoli abilitativi eventualmente necessari per la realizzazione degli interventi e per la stipula di eventuali contratti;
- b) per le iniziative di cui all'articolo 3, comma 2, lettere d) ed e), parere conforme dell'Agenzia Turismo Friuli Venezia Giulia in merito alle tipologie di segnaletica turistica, attrezzature e materiali tecnologici, ai sensi dell'articolo 3, comma 3;
- c) preventivo dettagliato delle spese;
- d) provvedimento dell'ente recante il piano finanziario di copertura della spesa e l'impegno ad assumere l'onere delle spese non coperte da contributi pubblici.

Art. 5

(Criteri di priorità)

1. Il riparto dei fondi disponibili è effettuato, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 8, comma 1, in base alla graduatoria delle domande ammesse, formulata applicando alle tipologie di iniziative di cui all'articolo 3 i seguenti criteri indicati in ordine di priorità:

- a) iniziative di prevalente manutenzione ordinaria, comprensiva della pulizia;
- b) iniziative di prevalente manutenzione straordinaria, ammodernamento o sistemazione;
- c) installazione o rinnovo di segnaletica turistica;
- d) acquisto di attrezzature e materiali tecnologici;

¹ Per l'anno 2020 i termini sono prorogati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della L.R. 15/2020, come disposto dall'art. 2, c. 25, della medesima L.R. 15/2020 (B.U.R. 10/8/2020, S.O. n. 28).

² Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, c. 8, L.R. 22/2020 (B.U.R. 11/11/2020, S.O. n. 37).

- e) iniziative di prevalente nuova realizzazione o ampliamento;
- f) iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, non riconducibili a quelle di cui all'articolo 3, comma 2.

2. In caso di parità nella graduatoria, è data prevalenza alle iniziative per le quali il soggetto beneficiario si impegna ad assumere la maggiore percentuale di cofinanziamento.

Art. 6

(Intensità e limiti di contributo)

1. I contributi non possono eccedere la misura del 95 per cento della spesa ammissibile.

2. I contributi sono cumulabili, entro il limite del 95 per cento della spesa ammissibile, con altri incentivi pubblici previsti da altre normative comunitarie, statali e regionali, semprechè non sia da queste diversamente stabilito e secondo le procedure e modalità previste dalle norme medesime.

Art. 7

(Spese ammissibili)

1. Ai fini della determinazione dei contributi, nella spesa ammissibile sono comprese le seguenti voci:

- a) lavori e impianti;
- b) acquisto di arredi, attrezzature, materiali tecnologici e segnaletica;
- c) oneri relativi a contratti, di durata non superiore a dodici mesi, per la manutenzione ordinaria e la pulizia;
- d) imposta sul valore aggiunto, in quanto costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
- e) spese generali e di collaudo nelle misure individuate dal decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 0453/Pres. (Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, articolo 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo).

2. Sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda e relative ad iniziative avviate dopo la medesima data.

Art. 8

(Modalità di assegnazione dei contributi)

1. I fondi disponibili sono destinati per la misura massima del 90 per cento a favore di iniziative da realizzare sul territorio del Comune di Aquileia e per la quota rimanente a favore di iniziative da realizzare sul territorio dei Comuni contigui.

2. Qualora le domande relative a iniziative da realizzare sul territorio dei Comuni contigui a Aquileia, non esauriscano la quota dei fondi disponibili ad esse assegnate, la parte residua è destinata a finanziare le iniziative da realizzare sul territorio del Comune di Aquileia.

3. Entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria e del riparto dei fondi disponibili di cui all'articolo 5, è data comunicazione scritta ai soggetti beneficiari.

4. I contributi sono assegnati fino all'esaurimento dei fondi, secondo l'ordine di graduatoria. Qualora si rendano disponibili, nel corso dell'esercizio finanziario, altri fondi, possono essere effettuati ulteriori riparti sulla base della graduatoria già approvata.

Art. 9

(Modalità di concessione dei contributi)

1. Per le iniziative comportanti lavori, ai fini della concessione dei contributi, i soggetti beneficiari presentano il progetto preliminare dell'opera, ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), entro novanta giorni dalla comunicazione di ammissione ai contributi. Detto termine può essere prorogato su istanza motivata del soggetto richiedente.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i contributi sono concessi, con decreto del direttore del Servizio competente, per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile, determinata dal dirigente della struttura tecnica competente, come previsto dall'articolo 56 della legge regionale 14/2002.

3. Per le iniziative non comportanti lavori, i contributi sono concessi, con decreto del direttore del Servizio competente, entro sessanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di assegnazione dei contributi.

4. Il decreto di concessione fissa il termine di ultimazione dell'iniziativa, nell'ipotesi di cui al comma 1, e il termine di rendicontazione. Detti termini possono essere prorogati su istanza motivata del soggetto richiedente.

Art. 10

(Modalità di liquidazione e di erogazione dei contributi)

1. Per le iniziative comportanti lavori, con il decreto di concessione è liquidato e erogato in via definitiva e in unica soluzione l'intero importo dei contributi, ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 14/2002, subordinatamente alla presentazione della documentazione richiesta e compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.

2. Per le iniziative non comportanti lavori, i contributi sono liquidati ed erogati in via definitiva e in unica soluzione con il decreto di concessione, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e crescita.

Art. 11
(Rendicontazione della spesa)

1. Ai fini della rendicontazione della spesa, i soggetti beneficiari presentano, entro il termine stabilito con il decreto di concessione dei contributi o eventualmente prorogato, la seguente documentazione, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000:

- a) dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'iniziativa, per la quale il contributo è stato erogato, è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;
- b) certificato di collaudo o di regolare esecuzione o di fornitura regolarmente approvato.

2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro i termini previsti comporta la revoca dei contributi.

Art. 12
(Disposizioni transitorie)

1. Per l'anno 2007 le domande di contributo di cui al presente regolamento sono presentate, con le modalità di cui all'articolo 4, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento.

2. In sede di prima applicazione del regolamento, in deroga all'articolo 7 sono ammissibili le domande inerenti spese, riconducibili alle iniziative di cui all'articolo 3, sostenute nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge regionale 18/2006 e la data di presentazione della domanda.

Art. 13
(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si rinvia alle disposizioni della legge regionale 7/2000, nonché della legge regionale 14/2002.

Art. 14
(Rinvio dinamico)

1. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi e regolamenti operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 15

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.